Sentenza n. 1210/2017 pubbl. il 22/03/2017 RG n. 3109/2016

Repert. n. 991/2017 del 22/03/2017

Registro generale Appello n. 3109 -2016.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

12/10/12 Son.

La Corte d' Appello di Milano, sezione quarta, composta da:

Dott.ssa Marina Marchetti,

Presidente,

Dott. Giuseppe Blumetti,

Consigliere,

Dott. Rossano Taraborrelli,

Consigliere relatore,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza di fallimento del Tribunale di Milano n. 489-2016 del 9 giugno 2016, pubblicata il 14 giugno 2016 e notificata il 14 giugno 2016, discussa all'udienza collegiale del 26.1.2017 e promossa

DA

Barriero Garriero (C.F. In Liquidazione della FARMACIA E IN Liquidazione rappresentato e difeso dagli avvocati della foro della foro

RECLAMANTE.

CONTRO

FALLIMENTO FARMACIA E DI BELLI GLINIO IN LIQUIDAZIONE (C.F. C.F.), in persona del curatore fallimentare Dott. Pietro Canevelli, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dimundo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Boccaccio numero 19.

RECLAMATO.

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO.

NON COSTITUITA.

OGGETTO: OPPOSIZIONE ART.18 LEGGE FALLIMENTARE.

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI: come da atti processuali.

FATTO E DIRITTO.

Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2015 il professionista nominato custode dell' azienda in epigrafe presentava istanza per la dichiarazione di fallimento in proprio.

Il titolare dell'azienda farmaceutica in data 23 dicembre 2015 depositava domanda di concordato preventivo ex articolo 161, comma sesto, legge fallimentare; il Tribunale di Milano, sezione fallimentare, con provvedimento del 11 febbraio 2016 concedeva 60 giorni per il deposito della proposta definitiva del concordato rubricato al numero 187-2015; il Tribunale concedeva ulteriori 30 giorni di proroga fissando così il termine dell'11 maggio 2016 per il deposito del concordato definitivo.

Con decreto, ex articolo 162 legge fallimentare, del 23 maggio 2016 il Tribunale concedeva termine fino al 7 giugno 2016 per il deposito di integrazione al concordato preventivo già depositato, cui faceva seguito, nella stessa ultima data il deposito di piano concordatario preventivo integrato come richiesto.

All'udienza del 9 giugno 2016 l'imprenditore chiedeva concessione di un'ulteriore proroga al fine di ottenere l'adozione del provvedimento necessario per elidere gli effetti derivanti dalla presenza di un sequestro giudiziario mentre il co-custode confermava la propria istanza per la declaratoria di fallimento ed il pubblico ministero formulava autonoma istanza di dichiarazione di fallimento.

All'esito dell'udienza il Tribunale di Milano sezione fallimentare dichiarava inammissibile la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata dall'azienda farmaceutica in liquidazione e procedeva alla dichiarazione di fallimento con sentenza n. 489-2016, depositata in data 9 giugno 2016.

Come evidenziato nella stessa sentenza di fallimento impugnata la pronuncia medesima consegue al rigetto della richiesta di ammissione al procedimento di concordato preventivo avanzata dalla azienda farmaceutica in liquidazione.

Il reclamante espone i seguenti motivi di doglianza richiamando i motivi del provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, evidenziati nella stessa sentenza di fallimento impugnata: mancanza di analitica indicazione costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa; business plan carente per dati oggettivi incompleti e proiezioni economiche future non adeguate; mancata integrazione della attestazione del professionista.

Egli critica il provvedimento in ordine alla genericità della motivazione; pag. 5; airilievi addotti in ordine al piano industriale, infondati, per quanto attiene alle linee guida del piano, alle proiezioni scenari futuri, rapporto con i possibili concorrenti, stress tests assenti; pagg. 5-14.

Chiede il reclamante la revoca della sentenza impugnata e del decreto di

inammissibilità del concordato con remissione al Tribunale affinché lo ammetta alla procedura concordataria già richiesta.

Si è costituito il fallimento a mezzo del curatore chiedendo, all'opposto, la conferma della sentenza.

Il reclamo è infondato.

Ritiene il collegio che effettivamente ai fini della disamina dei motivi di reclamo occorre fare riferimento non soltanto ai contenuti della sentenza di fallimento ma soprattutto al provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, emesso in pari data, come lo stesso reclamante assume.

Tutto ciò essendo espressamente previsto dall'articolo 162, ultimo comma, legge fallimentare, che recita "con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato".

Orbene nel provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo il Tribunale di Milano a pagina 9, capitolo terzo, così scrive:

"Vi è, poi, l'ulteriore carenza, anch'essa da sola idonea a determinare un giudizio di inammissibilità della proposta.

Specificamente sollecitata in tal senso all'udienza in data odierna, la parte ha ammesso di non aver provveduto ad acquisire l'integrazione dell'attestazione, offrendosi di farlo in seguito. Ciò significa che la proposta in questione risulta carente del requisito stabilito dal secondo comma dell'art. 186-bis L.F., a mente del quale la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Come è noto un elemento della domanda di concordato con continuità è costituito da uno specifico contenuto dell'attestazione rilasciata dal professionista.

Contenuto che, quindi, completa ed integra quello standard dell'attestazione - inerente la veridicità dei dati aziendali (4) e la fattibilità del piano (5) - che,

ovviamente, in ogni caso dovrà essere presente e non potrà essere omesso.

Nel caso del concordato con continuità, infatti, l'attestazione dovrà investire anche la valutazione dei dati utilizzati per la redazione del business plan, e cioè dei dati che costituiscono la base di elaborazione delle prognosi contenute nel piano. Compito dell'attestatore sarà allora valutare l'esistenza di un nesso conforme alle regole economiche ed aziendalistiche tra dati di partenza ed evoluzione futura dell'andamento dell'impresa. Il contenuto dell'attestazione, in questo caso, si concentra peraltro sulla valutazione della capacità del piano di assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori. Il giudizio dell'attestatore, quindi, dovrà paragonare gli esiti del concordato con continuità con quelli di un fallimento, nel quale la liquidazione non avvenga necessariamente in forma atomistica ed anzi possa avvenire eventualmente in forma aggregata e previo svolgimento di un esercizio provvisorio (art. 104). Poiché, poi, l'attestazione ha come destinatari i creditori, l'illustrazione complessiva del giudizio deve avvenire rispettando parametri di completezza, coerenza, chiarezza e costante riferimento ai dati contabili concretamente disponibili. Quanto alla valutazione di miglior soddisfacimento, poiché la stessa è destinata alla generalità della platea dei creditori, l'illustrazione complessiva del giudizio dovrà avvenire non solo in termini di completezza e coerenza, ma anche di chiarezza e costante riferimento ai dati contabili concretamente disponibili.

E' quindi evidente che la specifica attestazione viene a costituire elemento essenziale del piano, in assenza del quale la proposta non può non essere condannata alla declaratoria di inammissibilità, per la inidoneità della stessa a fornire ai creditori il necessario bagaglio cognitivo e valutativo.

Inutile sottolineare ulteriormente, allora, che un piano non accompagnato dalla specifica attestazione è un piano incompleto; e che anche la versione integrata dalla proponente, quand'anche ritenuta ammissibile, sarebbe comunque inadeguata ad

00

Repert. n. 991/2017 del 22/03/2017

evitare la declaratoria di definitiva inammissibilità.

- (4) Quanto alla veridicità dei dati, infatti, l'attestazione dovrà estendersi ai dati utilizzati per la redazione del business plan, e cioè di quei dati che costituiscono la base di elaborazione delle prognosi contenute nel piano, laddove nel caso dei giudizi prognostici veri e propri, all'attestatore non può essere richiesta una valutazione di veridicità di futuri e quindi comunque aleatori.
- (5) Quanto alla fattibilità del piano, intesa come ragionevolezza e coerenza del giudizio prognostico stesso, il giudizio deve soffermarsi sull'esistenza di un nesso conforme alle regole economiche ed aziendalistiche tra dati di partenza ed evoluzione futura dell'andamento dell'impresa, alla luce sia delle operazioni interne all'azienda (di investimento, smobilizzo, ristrutturazione, etc.) programmate nel piano sia della prevedibile evoluzione del quadro economico generale (a livello sempre più ampio, a seconda delle dimensioni e della diffusione territoriale dell'impresa)."

Orbene, come espressamente il reclamato eccepisce a pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta, occorre evidenziare che l'odierno reclamante ha omesso di prendere posizione e tantomeno di formulare motivo di reclamo in merito a tale profilo; pertanto, anche la versione integrata della proposta concordataria presentata dall'odierno reclamante al Tribunale, quand'anche per ipotesi di ritenuta idonea, è inammissibile perché non corredata dall'integrazione della relazione attestativa prevista dal secondo comma dell'articolo 186 bis, legge fallimentare, da parte di un professionista appositamente incaricato.

In proposito si veda l'atto di reclamo che effettivamente nulla espone sul punto evidenziato dal Tribunale in decreto ed il fascicolo della fase concordataria, da cui si può agevolmente accertare che tale specifica attestazione del professionista appositamente incaricato agli atti non vi è, nonostante che il richiedente, oggi reclamante, alleghi il doc. 31 che è l'attestazione detta, ma con esclusione da parte

del professionista proprio del requisito stabilito dal secondo comma dell'art. 186-bis L.F., a mente del quale la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Invece a verbale udienza della fase fallimentare del 9.6.2016 si legge: "L'avv. dichiara che non è stata integrata l'attestazione ma che si riserva di integrarla ove concesso il richiesto differimento".

Poi il richiesto differimento non è stato concesso dal Tribunale che si è invece riservato rigettando l'istanza concordataria.

Però oggi si deve rilevare che nemmeno in sede di reclamo l'attestazione, con il requisito detto è stata prodotta, e ciò era astrattamente possibile, visto il rito e che uno dei motivi fondanti del rigetto della proposta concordataria era appunto quello della mancanza della attestazione completa.


Il reclamo deve quindi essere respinto per assenza del requisito formale e sostanziale evidenziato da Tribunale, con assorbimento di ogni altro aspetto e doglianza operati dal reclamante, e con spese a carico dello stesso a favore della parte reclamata come indicato in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Milano, sezione quarta civile, decidendo sul reclamo avverso la sentenza di fallimento del Tribunale di Milano n. 489-2016 del 9 giugno 2016, pubblicata il 14 giugno 2016 e notificata il 14 giugno 2016, e promossa da Barrana Grana così provvede:

-rigetta il reclamo avverso sentenza di fallimento Tribunale di Milano, n. 489-2016 emessa in data 9 giugno 2016.

Condanna il reclamante B G G titolare della F2



DI IN LIQUIDAZIONE, a pagare alla parte reclamata le spese del grado liquidate in euro 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, aggiunto dall'art. 1, comma 17 della Legge 24/12/2012, n. 228 e che la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Milano, lì 26.1.2017.

Rossano Taraborrelli.

IL CONSIGI/IERE RELATORE.

IL PRESIDENTE.

Marina Marchetti.

Maule

IL FUNZIONARIO BIUDIZIARIO Domenico AMAUFITANI

CORTE DI APPELLO DI MILANO DEPOGITATO IN CANCELLESSA OSIA, 22 MAR 2007

Domenico AMAVEITAN

